

Civile Ord. Sez. 1 Num. 22604 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 02/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5930/2025 R.G. proposto da:

Pone Davide, Pro Insurance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabino Laudadio

-ricorrente-

contro

Leonardo Assicurazioni S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Rovero unitamente agli avvocati Gianluca Teodoro Fucci, Elena Del Forno, Maria Rovero

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 547/2025 depositata il 27/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Loredana Nazzicone.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 547/2025, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido Davide Pone e la Pro Insurance s.r.l. al risarcimento del danno in favore della Leonardo Assicurazioni s.r.l. Società Benefit Unipersonale, nella misura di € 40.000,00, oltre interessi dalla sentenza, in relazione alla condotta di violazione di segreti ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., confermando l'ordine di pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale.

La Corte d'appello ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) sussiste la legittimazione passiva dei convenuti, sebbene Davide Pone fosse un subagente della controparte, essendo infondato l'assunto dell'appellante secondo cui solo gli "agenti di assicurazione" agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione e, quindi, solo essi possono essere responsabili della violazione dei segreti: al contrario, nella specie si controverte della responsabilità del Pone, in proprio e quale legale rappresentante di Pro Insurance s.r.l., per le condotte illecite da essi asseritamente tenute con danno di altra società operante nello stesso settore assicurativo; dunque, resta irrilevante l'art. 109 d.lgs. n. 209/2005, sul registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, mirante a garantire l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Ivass;

b) i numerosi documenti prodotti in giudizio (dalla Corte specificamente elencati) provano, in modo pieno, le condotte illecite dei convenuti, integranti le fattispecie degli artt. 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005: è stato dimostrato in giudizio che, presso la sede della società convenuta, della quale Davide Pone, già subagente della Leonardo Assicurazioni s.r.l., era socio al 95% ed amministratore, furono rinvenute "informazioni aggregate" relative a clienti e polizze assicurative, non costituenti mere liste di nominativi, ma elementi specifici e di dettaglio, tra cui i codici dei

prodotti, gli incassi, la durata dei rapporti con i clienti; ha precisato che la società ed il Pone avevano la disponibilità e la responsabilità per l'attività svolta dai vari collaboratori; si trattava di informazioni correttamente qualificate come "segreti", sussistendo tutti gli elementi costitutivi ex art. 98 d.lgs. n. 30/2005, quali informazioni aziendali commerciali aventi i requisiti dell'essere segrete (perché non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), valore economico (perché del tutto funzionali alla conclusione dei contratti di assicurazione con numerosi clienti) e sottoposte a *password* al fine di mantenerle segrete, come riferito dai testimoni; tutto ciò, pertanto, ha indotto la Corte territoriale a ritenere che l'appropriazione di tali dati, da parte di Davide Pone, sia avvenuta illecitamente e sia stata occasionata dal precedente rapporto di collaborazione con la Leonardo Assicurazioni s.r.l. che consentì di avere accesso a dati protetti e riservati;

c) la pubblicazione della sentenza, essendo stata accertata la violazione dei diritti di proprietà industriale, ha la funzione di reintegrazione del diritto leso, ai sensi dell'art. 126 d.lgs. n. 30/2005.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui resiste con controricorso l'intimata.

Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, si deduce l'omessa o apparente motivazione circa la ritenuta legittimazione passiva dei convenuti rispetto alle domande proposte dalla Leonardo Assicurazioni s.r.l., in quanto questi avevano invocato l'art. 109 d.lgs. n. 205/2005 per escludere la propria responsabilità, mentre la Corte territoriale ha motivato sulla base dell'art. 119 del medesimo decreto.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 119 d.lgs. n. 205/2005, perché i fatti imputati erano stati commessi da altri soggetti, collaboratori della società ricorrente: la norma

richiamata nel motivo di gravame era l'art. 119 e non l'art. 109 del decreto, e considerando la norma corretta – la quale collega la responsabilità risarcitoria all'iscritto alla sezione del registro per agenti – altri sarebbero stati i soggetti ritenuti responsabili, ed in particolare l'agente assicurativo di cui il ricorrente era solo subagente.

I due motivi possono essere trattati insieme, vertendo sul medesimo capo della sentenza impugnata con argomenti tra loro legati, e sono infondati.

L'apparenza della motivazione è stata denunciata dal ricorrente in relazione al contenuto del motivo di appello, senza tuttavia, in assolvimento dell'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicarne lo specifico contenuto ai fini del giudizio di apparenza.

La legittimazione, attiva e passiva, in giudizio, o *legitimatio ad causam*, discende dall'affermazione di colui, che agisce o resiste in giudizio, di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo: la proposizione dell'azione, nell'ambito del processo civile, presuppone l'accertamento anzitutto dell'astratta titolarità della situazione soggettiva fatta valere, dal lato attivo o passivo del rapporto; dunque, la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte.

Proprio questa ha accertato, nella specie, la sentenza impugnata come sussistente in capo agli originari convenuti, ritenuti dall'attrice responsabili di aver carpito segreti industriali con sviamento di clientela, e poi provati come tali nel corso dei due gradi di merito del giudizio.

Nessun rilievo ha, pertanto, il richiamo di una disposizione, asseritamente diversa da quella invocata da chi quella legittimazione contestava: dal momento che la Corte territoriale ha sul punto adeguatamente motivato, alla luce del detto principio, la sussistenza di quel requisito.

L'art. 119 d.lgs. n. 205/2005 concerne la responsabilità verso gli assicurati, che è profilo diverso dal *thema decidendum*. E neppure ha pregio sostenere che la responsabilità sarebbe gravata su altri soggetti, attenendo invece questo al giudizio di merito, riservato ai primi due gradi di giudizio e non riproponibile in sede di legittimità.

Infine, la decisione di convenire in giudizio solo uno o alcuni dei pretesi corresponsabili costituisce una facoltà rimessa alla parte attrice, che si prospetti danneggiata alle condotte altrui.

2. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di un valore economico dei dati sottratti, invece non integranti la nozione di segreto, ma costituenti informazioni squisitamente commerciali soggette a continua e libera circolazione, in sostanza appunti di numerosi ex agenti su clienti, privi di qualsiasi valore economico; la Corte del merito avrebbe reso, al riguardo, una motivazione apparente.

Il motivo pone una questione di falsa applicazione, essendo suscettibile il fatto accertato di sussunzione nell'art. 98 cit. e risiedendo la motivazione circa il valore economico, operata dalla sentenza impugnata, nella presunzione inferita dalla funzionalità alla stipulazione dei contratti.

Il motivo è inammissibile, mirando all'evidenza a riproporre un giudizio sul fatto, né cogliendo nel segno quanto all'assenza o apparenza di motivazione, al contrario perfettamente resa.

3. – Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 163 e 183, comma 4, c.p.c., perché i profili del danno patito a causa dell'appropriazione dei dati sono stati introdotti in violazione delle preclusioni istruttorie del rito di primo grado.

La censura non ha fondamento, atteso che, sulla base dell'esame in questa sede consentito in virtù del profilo processuale della stessa, va confermata la ritenuta sufficiente allegazione dei danni sin dall'atto

introduttivo del giudizio: in cui, dopo aver dedotto la condotta illecita dei convenuti, si erano adeguatamente menzionati i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dei fatti per cui è causa: menzionandosi il deprezzamento dell'azienda, il pregiudizio alla "immagine" della stesa, la compromissione degli investimenti realizzati per il sistema informatico, l'incidenza delle condotte illecite sul proprio mercato di polizze e di clienti, con riduzione del fatturato e costi invece resi necessari per contrastare i detti comportamenti illeciti; mentre, quali ulteriori dettagli in fatto, venivano riferite le varie comunicazioni, di provenienza dei propri clienti, che lamentavano contatti ad opere di terze persone. In sostanza, tutti i profili risarcitori rientranti nella valutazione finale della Corte territoriale erano frutto delle iniziali deduzioni ed allegazioni in giudizio.

4. – Con il quinto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., 115 e 163 c.p.c., perché il danno non è stato provato.

Con il sesto motivo, si deduce inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 ss., 2729 e 2697 c.c., 125 d.lgs. n. 30/2005, per avere la corte liquidato il danno in via equitativa, pur in mancanza di prove del medesimo.

Le due censure, che vanno trattate insieme perché intimamente connesse, sono inammissibili in quanto affette dal medesimo vizio, perché – pur sotto l'egida apparente della violazione delle disposizioni di legge richiamate – mirano a contestare l'uso del proprio potere discrezionale di apprezzamento delle prove e della liquidazione equitativa da parte del giudice del merito.

In particolare, giova ricordare che il criterio della liquidazione equitativa del danno attiene alla determinazione della sua misura, operata sulla base del contemperamento dei vari fattori, anzitutto proprio

concernenti l'impossibilità di pervenire ad un ammontare preciso (cfr., per tutte, Cass. n. 1160/2025).

5. – Con il settimo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 126 d.lgs. n. 30/2005, per avere la sentenza impugnata confermato l'ordine di pubblicazione sui quotidiani, senza valutare la sussistenza della "gravità dei fatti" e senza applicare il principio di proporzionalità.

Il motivo è infondato. I giudici del merito, con apprezzamento loro riservato, hanno reputato misura idonea nella specie la concessione da parte dei medesimi di tale ordine, il quale costituisce esplicazione di una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle circostanze ed esigenze del caso di specie, onde essa non è sindacabile in sede di legittimità.

Questa Corte infatti ha già chiarito (Cass. n. 1160/2025; n. 36138/2022; n. 11362/2022; n. 2092/2016) che la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126 d.lgs. n. 30/2005, costituisce una misura discrezionale, la quale prescinde dalla stessa individuazione del danno che consegue all'illecito accertato e dalla sua riparabilità mediante l'adozione di tale provvedimento, e che è invece diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto lesa, per cui le determinazioni al riguardo, come l'eventuale rigetto della pretesa, rientrano nei poteri discrezionali del giudice del merito.

6. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido Davide Pone e la Pro Insurance s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Presidente
Enrico Scoditti